

OMISSIS

Svolgimento del processo

L'agenzia delle entrate, ufficio di Rimini, notificò a P. P. e a P.F.M. e alla Duomo s.r.l. un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativamente a una delibera di aumento del capitale sociale mediante conferimento di immobili.

L'avviso era basato sulla tesi che l'atto di conferimento doveva essere qualificato come vendita, tenuto conto che le P. avevano conferito in società un complesso immobiliare dopo aver contratto un mutuo fondiario, e che avevano pagato l'imposta di registro sul valore al netto del mutuo per poi cedere le quote sociali a beneficio di soggetti terzi.

Le contribuenti e la John Perry s.r.l. (incorporante la Duomo s.r.l.) impugnarono l'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Rimini.

Questa accolse il ricorso, ma la sentenza venne riformata, in appello, dalla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna.

Il giudice d'appello condivise la ricostruzione dell'operazione nel senso dall'ufficio sostenuto e ritenne tempestivo l'atto in ragione della proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, *art. 11*.

La contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi, illustrati anche da memoria. L'agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. - Devesi preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione risulta notificato per posta direttamente dal difensore, ai sensi della L. n. 53 del 1994, *art. 1*. Questa norma, nella versione che rileva in causa anteriore cioè alla modifica dettata dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, *art. 25*, comma 3, lett. a), stabilisce che:

"1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'*art. 83 c.p.c.* e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'*art. 7* della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente".

A sua volta il richiamato *art. 7* della L. cit. prevede che:

"1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'art. 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi."

2. La notificazione dell'atto processuale compiuta personalmente dall'avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, è nulla (non inesistente). Ma la nullità - non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell'avvocato di eseguire la notificazione in proprio - può essere sanata soltanto dalla tempestiva costituzione dell'intimato, essendo a tal fine irrilevante l'avvenuta consegna dell'atto (v. per tutte Cass. n. 5743 - 11; n. 8592-01).

Nella specie la costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata non è avvenuta.

Consegue che il presupposto di validità della notificazione, per quanto menzionato dal difensore notificante in calce al ricorso, deve essere dalla corte verificato d'ufficio, mediante diretto esame degli atti di causa.

E' allora risolutivo osservare che, per quanto richiamata dal notificante, l'autorizzazione di cui all'art. 1 non è stata prodotta in giudizio, neppure in copia.

Devesi pertanto ritenere insussistente il presupposto di validità della notificazione. Ed essendo l'invalidità sanabile soltanto dalla costituzione della parte avversa (nella specie non avvenuta), il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. - A ogni modo, reputa la corte di evidenziare che il ricorso sarebbe in ogni caso da disattendere, per le seguenti ragioni.

4. - Il primo mezzo, che deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42 e della L. n. 289 del 2002, art. 11 oltre che l'insufficienza della motivazione sul punto, è inammissibile perchè concluso da quesiti di diritto concernenti la qualificazione dell'imposta (come suppletiva) e l'interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 11 cit.

I quesiti sono privi di riferimenti alla fattispecie e quindi inidonei, per la loro astrattezza, a soddisfare il requisito essenziale di cui all'art. 366-bis c.p.c., costituito dal fatto di dover essere il quesito funzionale alla elaborazione di un principio di diritto utile a definire la controversia.

5. - Il secondo mezzo, che deduce l'omesso esame (art. 360 c.p.c., n. 4) della censura concernente il vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione, riproposta in appello, è inammissibile perchè il quesito di diritto non appare calibrato sul vizio denunciato.

La questione afferente l'illegittimità dell'atto tributario per vizio di motivazione è questione di merito. Diversamente la questione afferente l'omesso esame di una censura, da parte del giudice d'appello, è questione processuale.

Il vizio che ipoteticamente, in caso di mancato esame della questione, caratterizza la sentenza è quindi un vizio di attività, suscettibile di venire in rilievo ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4.

Se è vero allora che in questo senso il vizio è stato dedotto dai ricorrenti, è anche vero che il quesito di diritto, che conclude l'esposizione del motivo, si palesa altrimenti formulato. Esso cioè non risulta calibrato sul vizio dedotto,

sebbene sulla questione di merito: "se la L. 27 luglio 2000, n. 212, *art. 7*, comma 1, sull'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, possa considerarsi soddisfatto dalla semplice enunciazione di un non meglio precisato collegamento tra due atti presentati per la registrazione, o se richieda l'espressa indicazione della normativa su cui si fonda la pretesa erariale e dei passaggi logico giuridici in base ai quali l'ufficio ha ricostruito il fatto e lo ha inquadrato giuridicamente". E' agevole constatare che il quesito, dando il senso del tema di merito, e non della eccepita omissione di pronuncia, non riflette la censura.

Il che costituisce ragione di inammissibilità del mezzo, in quanto il quesito, come questa corte ha più volte affermato (Cass. n. 5799-10; n. 24220-09), deve costituire la chiave di lettura delle ragioni indicate nel motivo. In difetto, non può la corte rispondere con la enunciazione di una regola iuris pertinente alla censura.

6. - Il terzo motivo infine - col quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, *art. 20* nell'affermazione di erroneità della riqualificazione come compravendita immobiliare dell'operazione posta in essere - è inammissibile e comunque infondato.

Anche in tal caso il quesito di diritto - "se, in assenza di una disposizione antielusiva specifica ed in considerazione della peculiarità dell'imposta di registro quale imposta d'atto, sia possibile procedere alla "riqualificazione" del negozio giuridico di conferimento di immobile, a seguito della cessione delle quote della società conferita, come "compravendita immobiliare" si risolve in una mera interrogazione circa la possibilità giuridica della diversa qualificazione di un'operazione astratta, senza riferimenti ai termini specifici della controversia. Per cui, nella citata astrattezza, all'interrogativo va certamente data risposta affermativa, nel senso che è possibile qualificare nei termini detti un'operazione del genere, ove le risultanze di fatto depongano in tali termini. Tanto questa corte ha già affermato a mezzo del principio secondo cui l'operazione di conferimento di un bene immobile gravato da finanziamento ipotecario e, a breve distanza di tempo, la successiva operazione di cessione di quote societarie sono da ritenersi negozi collegati; cosicché tali negozi devono considerarsi produttivi di un unico effetto giuridico - quello della compravendita - ai fini del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, *art. 20* (v. per tutte Cass. n. 2713-02; n. 14900-01).

Avendo la commissione regionale accertato la situazione di fatto corrispondente, la statuizione finale si presenta coerente e condivisibile.

7. - Per le esposte ragioni il ricorso andrebbe quindi disatteso.

Ma resta in ogni caso assorbente la ragione di inammissibilità evidenziata all'inizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014